



**COMUNE DI
CASTEL SAN PIETRO ROMANO**

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

**Regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 9 del 03/06/2020**

in vigore dal 1° gennaio 2020

...OMISSIS...

Titolo IV

Riduzioni ed esenzioni

Art. 23

Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 10%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione iniziale o di variazione con l'indicazione dell'abitazione di residenza e con l'espressa dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 10%.
2. Ai sensi dell'art. 9-bis del decreto legge n. 47/2014, convertito in legge n. 80/2014, è riconosciuta una riduzione di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Qualora dovessero coincidere le condizioni del presente comma e quelle del comma 1 lettera b) (abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero), si applica una sola riduzione, quella più favorevole al contribuente.
3. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le predette riduzioni tariffarie hanno effetto anche per le annualità successive, ove non vengano meno le condizioni per fruirne.
5. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano comunque di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
6. Le diverse riduzioni previste nel presente articolo non possono essere cumulate da uno stesso soggetto passivo.

Art. 24

Riduzioni tariffarie per gli iscritti nell'albo dei compostatori

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli utenti iscritti nell'Albo Comunale dei Compostatori potranno beneficiare di una riduzione della quota variabile della tariffa della Tari nella misura percentuale che verrà stabilita di anno in anno dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe. La predetta riduzione verrà riconosciuta a condizione che si rispettino le procedure ed i requisiti previsti nel richiamato *"Regolamento per la gestione dell'Albo Comunale dei Compostatori"*, allegato del *"Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati"*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 dell'8 ottobre 2015.
2. La riduzione si applica all'abitazione di residenza e alle sue pertinenze.
3. La riduzione compete esclusivamente a seguito di iscrizione nell'albo dei compostatori e decorre dal primo giorno del mese successivo alla predetta iscrizione.
4. La cancellazione dall'Albo Albo Comunale dei Compostatori comporta la decadenza della riduzione tariffaria
5. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangano le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio tributi. In caso di mancanza della relativa comunicazione, la decadenza dal beneficio può essere accertata d'ufficio.
6. Il Comune potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione ancora accertabile, ovvero dalla data successiva all'ultima verifica positiva di cui al precedente periodo, applicando le sanzioni e gli interessi previsti dal regolamento.

Art. 25

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 10%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 250 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. In ordine alla decorrenza e alla cessazione della predetta riduzione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, commi 3, 4 e 5.

Art. 26

Riduzione per le zone non servite

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 657, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la TARI è dovuta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, nell'importo del 40 % per le utenze poste fuori dal centro abitato, purché di fatto non servite dal servizio di raccolta e poste ad una distanza superiore a 500 metri lineari calcolati su strada carrozzabile dal più vicino punto di conferimento ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita.
2. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato con la presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta nell'area prima non servita.

3. In ordine alla decorrenza e alla cessazione della predetta agevolazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, commi 3, 4 e 5.

Art. 27

Riduzione per mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura massima del 20% della tariffa.

...OMISSIS...